

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE PASQUALE COSENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/CROTONE DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 9.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pasquale Cosentino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIATORE PAOLINO MERCURIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/CROTONE DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 9.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paolino Mercurio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €3.000,00 ALLA RECLAMANTE;

- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. LUIGI DE CANIO, INFLITTE SEGUITO GARA LECCE/ASCOLI DEL 12.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 15.12.2009)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Luigi De Canio ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di € 10.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELL'U.S. LECCE SPA AVVERSO LE SANZIONI:
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SCHIAVI
RAFFAELE INFLITTE SEGUITO GARA CESENA/LECCE DEL 18.12.2009 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)**

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Schiavi Raffaele a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Pubblicato in Roma il 4 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete